

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1622

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIETINA, BAGNASCO, BIGNAMI, CASSINELLI, CORTELAZZO, GIACOMETTO, LABRIOLA, MULÈ, NEVI, PEDRAZZINI, PELLA, PENTANGELO, PETTARIN, PITTALIS, PORCHIETTO, ROSSO, RUFFINO, SOZZANI

Delega al Governo per il potenziamento dell'inclusione e dell'integrazione scolastica e per la promozione della cittadinanza attiva

Presentata il 21 febbraio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema scolastico italiano soffre, da anni, di carenze strutturali sotto il profilo dell'integrazione e dell'inclusione. La presente proposta di legge reca la delega al Governo per intervenire su tali carenze, fissando una serie di parametri, a tratti anche molto ambiziosi, ma che si rivelano decisivi per operare una vera e propria riforma scolastica volta alla reale integrazione degli alunni che necessitano di sostegno ma anche degli alunni di origine straniera ormai sempre più numerosi nelle nostre classi.

L'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo al fine di intervenire sulle seguenti tematiche:

a) organico. Sempre più frequentemente, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, l'avvio dell'anno scolastico registra grandi disagi e difficoltà a causa delle forti carenze di organico. Pertanto il Governo è delegato a prevedere la facoltà, per i dirigenti scolastici, di confermare l'organico dell'anno precedente fino all'attingimento dalle graduatorie vigenti degli aventi diritto, fermo restando l'auspicio di una progressiva stabilizzazione del perso-

nale docente e di una decisiva e forte riduzione del precariato;

b) insegnamento di sostegno. Si prevede di affrancare i docenti di sostegno dalle classi di concorso e di istituire un'autonoma classe di concorso per l'insegnamento di sostegno. Si prevede, inoltre, l'accesso all'insegnamento di sostegno mediante laurea magistrale e specializzazione abilitante esclusivamente per il sostegno, mirando pertanto a formare docenti motivati e altamente preparati per seguire alunni con disabilità;

c) inclusione e integrazione. Si propone la riduzione del ricorso alla deroga del limite del 30 per cento in riferimento alla presenza di alunni stranieri per classe di cui alla circolare n. 2 del 2010 del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca e l'istituzione di classi di recupero per il potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni stranieri prima dell'inserimento nella classe di riferimento;

d) educazione alla cittadinanza attiva. Si propone l'inserimento degli alunni, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado e fino alla conclusione del ciclo di studi, in progetti di volontariato attivo che prevedano l'impegno almeno per due ore settimanali, mediante attivazione di una rete di collaborazione con le istituzioni locali e le organizzazioni di volontariato riconosciute e operanti nel territorio.

Il comma 2 dell'articolo 1 detta la procedura per l'adozione dei decreti legislativi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di potenziare le politiche per l'inclusione e l'integrazione scolastica e di trasmettere alle giovani generazioni i valori della cittadinanza attiva, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della facoltà, per i dirigenti scolastici, di confermare l'organico dell'anno precedente fino all'attingimento dalle graduatorie vigenti degli aventi diritto, allo scopo di garantire un regolare avvio dell'anno scolastico;

b) previsione di affrancare i docenti di sostegno dalle classi di concorso mediante l'istituzione di un'autonoma classe di concorso per l'insegnamento di sostegno; previsione di accedere all'insegnamento di sostegno con laurea magistrale con specializzazione abilitante esclusivamente per l'insegnamento di sostegno;

c) riduzione del ricorso alla deroga del limite del 30 per cento in riferimento alla presenza di alunni stranieri per classe di cui alla circolare n. 2 dell'8 gennaio 2010 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedendo la deroga stessa solo in casi debitamente motivati dal dirigente scolastico che ne fa richiesta e previa verifica delle competenze in lingua italiana degli alunni stranieri inseriti nella classe;

d) individuazione di adeguate e sostenibili modalità di accertamento delle competenze linguistiche degli alunni stranieri prima dell'inserimento in classe mediante *test* o prova di ingresso da svolgere almeno due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico; previsione di costituzione di specifiche classi di recupero, mattutine o po-

meridiane, per gli alunni stranieri che presentino elevate carenze linguistiche, con attingimento dalle graduatorie vigenti dei docenti preposti al recupero linguistico degli alunni e al proseguimento, per gli stessi, del programma scolastico nelle altre materie; individuazione, da parte del dirigente scolastico, del numero necessario di classi di recupero per alunni stranieri da chiedere con adeguato anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico; previsione di un numero massimo di alunni consentito per classe di recupero e corrispondente previsione di inserimento dell'alunno straniero nella classe effettiva solo a fronte di una raggiunta adeguata conoscenza della lingua italiana; individuazione della relativa copertura finanziaria;

e) riduzione del limite massimo di alunni consentito per classe, al fine della costituzione di classi meno numerose e più facilmente gestibili;

f) inserimento degli alunni, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado e fino alla conclusione del ciclo di studi, in progetti di volontariato attivo che prevedano l'impegno almeno per due ore settimanali, mediante attivazione di una rete di collaborazione con le istituzioni locali e le organizzazioni di volontariato riconosciute e operanti nel territorio, con previsione del rilascio di un numero di crediti formativi in relazione alle ore di volontariato svolte ai fini della valutazione finale; previsione di uno specifico coordinamento scolastico per tali progetti da svolgere sotto la supervisione di uno o più insegnanti coordinatori.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al

Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0061080